

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(267) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6488/1144pf09-10/GT/di dell'8.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione alla sig.ra Elisabetta Cortani della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile quella dell'ammenda di € 10.800,00, mentre il difensore ha invocato la concessione di ogni attenuante ai propri rappresentati con conseguente riduzione al minimo della sanzione da irrogare, osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 18 gennaio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 27 calciatrici da essa.

L'art. 31 del C. U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non avendolo fatto i deferiti, che hanno eccepito l'inapplicabilità delle norme di cui si ipotizza la violazione alle calciatrici minorenni o impiegate in Campionati di livello regionale, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo, che tiene conto di quanto provato dagli incolpati.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge alla sig.ra Elisabetta Cortani la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SALVATORE RUGGIERO (Presidente della Soc. Polisportiva Mater Domini ASD) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA MATER DOMINI ASD (nota n. 6424/1142pf09-10/GT/di del 6.4.2010).

Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Antonio Salvatore Ruggiero, Presidente della Polisportiva Mater Domini la Polisportiva Mater Domini per rispondere, il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all'art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi economici di 5 calciatrici maggiorenni; la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS in relazione all'addebito contestato al Ruggiero.

La Società Pol. Mater Domini ha presentato memoria.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l'applicazione al sig. Ruggiero della sanzione di mesi quattro di inibizione ed alla Polisportiva Mater Domini dell'ammenda di € 2.000,00. E' presente inoltre il sig. Ruggiero il quale si riporta integralmente alle memorie depositate. L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile alla Procura Federale in data 18 gennaio 2010 con la quale si comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici in questione. L'art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non avendolo fatto i deferiti, che hanno in sostanza ammesso l'addebito, adducendo giustificazioni al loro operato prive di pregio, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente sono passibili delle sanzioni indicate in dispositivo determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ed agli orientamenti degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

P.Q.M.

Dichiara Antonio Salvatore Ruggiero e la Polisportiva Mater Domini responsabili della infrazione di cui al deferimento, ed applica al Ruggiero la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla Soc. Polisportiva Mater Domini quella dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(269) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ACCARDI (Presidente della Soc. ASD Marsala Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD MARSALA CALCIO FEMMINILE (nota n. 6487/1143pf09-10/GT/dl dell'8.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione al sig. Pietro Accardi della sanzione di mesi dodici di inibizione ed alla Soc. ASD Marsala Calcio Femminile quella dell'ammenda di € 7.600,00, osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 18 gennaio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 19 calciatrici da essa tesserate.

L'art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a

qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non avendolo fatto i deferiti, che sono rimasti del tutto inattivi di fronte all'addebito loro mosso, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Pietro Accardi la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. ASD Marsala Calcio Femminile quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIA ROSA BELLINZONA LIANORA (Presidente della Soc. ACF Alessandria) E DELLA SOCIETA' ACF ALESSANDRIA (nota n. 6671/1166pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti e tra essi la documentazione inviata dai deferiti in data 20 aprile 2010, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione alla sig.ra Maria Rosa Bellinzona Lianora della sanzione di mesi otto di inibizione ed alla Soc. ACF Alessandria quella dell'ammenda di € 5.200,00, osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 13 calciatrici da essa tesserate.

L'art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Nessun rilievo ha il deposito degli accordi economici effettuato ben dopo il deferimento poiché lo stesso, in base a quanto disposto dal citato C.U. n° 1, doveva essere eseguito entro il 20 settembre 2009 per le calciatrici già tesserate ed entro 15 giorni dalla sottoscrizione di ogni nuovo tesseramento.

Identica argomentazione rende priva di pregio l'ulteriore circostanza invocata dai deferiti relativa alla sopravvenuta irreperibilità di alcune delle calciatrici tesserate.

Non essendosi adeguati alle disposizioni emanate in materia i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge alla sig.ra Maria Rosa Bellinzona Lianora la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed alla Soc. ACF Alessandria quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(272) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO CALVETTI (Presidente della Soc. ACP Cuneo San Rocco ASD Femminile) E DELLA SOCIETA' ACP CUNEO SAN ROCCO ASD FEMMINILE (nota n. 6668/1164pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e l'applicazione al sig. Giorgio Calvetti della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. ACP Cuneo San Rocco ASDF quella dell'ammenda di € 8.800,00, mentre il difensore ha invocato la concessione di ogni attenuante ai propri rappresentati con la riduzione al minimo della sanzione da irrogare, osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 22 calciatrici da essa tesserate.

L'art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non avendolo fatto i deferiti, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Giorgio Calvetti la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. ACP Cuneo San Rocco ASDF quella dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(273) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CRUDO (Presidente della Soc. ACFD Milan) E DELLA SOCIETA' ACFD MILAN (nota n. 6670/1165pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010).

la Commissione Disciplinare;

letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria prodotta dagli incolpati, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l'applicazione al sig. Francesco Crudo della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. ACFD Milan quella dell'ammenda di € 22.800,00, mentre gli incolpati hanno invocato il proprio proscioglimento, osserva quanto segue.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata alla Procura Federale da parte del Presidente della Divisione Calcio Femminile in data 9 febbraio 2010 con la quale lo stesso comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici riguardanti 57 calciatrici da essa tesserate.

L'art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Le giustificazioni addotte dai deferiti non sono idonee a rappresentare una scriminante dal momento che: a) a nulla rileva la circostanza che nessuna delle 57 giocatrici faccia parte della prima squadra, giacché l'obbligo in questione scaturisce dal tesseramento in sé stesso anche se effettuato solo per sottoporre le calciatrici a provini; b) per lo stesso motivo nessun valore ha il fatto che molte di tali calciatrici dopo essersi tesserate non abbiano poi intrapreso la carriera calcistica oppure siano state vittime di gravi infortuni che hanno impedito loro di giocare; c) per le giocatrici nelle more divenute maggiorenni non vi

è prova che gli accordi economici da loro sottoscritti siano stati poi effettivamente depositati.

Fondata è invece la questione relativa alle calciatrici svincolate in passato, alcune delle quali trasferite ad altre società, e quella relativa alle calciatrici minorenni ma il loro numero è tale da non modificare la sostanza del comportamento dei deferiti, i quali ben può dirsi siano incorsi nella violazione disciplinare contestata, conseguentemente gli stessi sono passibili delle sanzioni siccome indicate nel dispositivo che tiene conto tra l'altro anche del ragguardevole numero delle omissioni, tale da considerarsi anche in presenza delle situazioni relative alle calciatrici svincolate o minorenni.

P. Q. M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Francesco Crudo la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione ed alla Soc. ACFD Milan quella dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS SUPRANI (Presidente della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA' USD SAN ZACCARIA (nota n. 6717/1258pf09-10/GT/dl del 15.4.2010).

Con atto del 15 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Loris Suprani, Presidente della Soc. USD San Zaccaria e la Soc. USD San Zaccaria per rispondere, il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all'art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all'art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi economici di 22 calciatrici maggiorenni; la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS in relazione all'addebito contestato al Soprani.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l'applicazione al sig. Suprani della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. USD San Zaccaria quella dell'ammenda di € 8.800,00.

L'ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile alla Procura Federale in data 18 gennaio 2010 con la quale si comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici in questione. L'art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale deposito anche quando l'accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente.

Non avendolo fatto i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente sono passibili delle sanzioni indicate in dispositivo determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ed agli orientamenti degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

P.Q.M.

Dichiara il sig. Loris Suprani e la Soc. USD San Zaccaria responsabili della infrazione di cui al deferimento ed infligge al Soprani la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. USD San Zaccaria quella dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(282) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIoglimento DELLA SOCIETA' ASD CERRETO LAZIALE CALCIO, DEL SIG. EDMONDO TARQUINI (Presidente) E DEL SIG. IVAN MIGANI (dirigente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 120 dell'8.4.2010).**

La Procura Federale, con atto del 03 febbraio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, il sig. Migani Ivan per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione all'art. 23, comma 1 delle NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, di fatto svolto l'attività di allenatore a favore della ASD Cerreto Laziale e, comunque, per essere stato indicato nella distinta di gara del 20 settembre 2009 quale massaggiatore della ASD Cerreto Laziale, il tutto in assenza delle prescritte e dovute abilitazioni richieste dal settore tecnico di competenza e quale titolare di una tessera impersonale che non gli forniva titolo per quanto già detto;

il sig. Tarquini Edmondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 23, comma 1 delle NOIF, e 35 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Migani Ivan ogni violazione allo stesso ascritta, e per non aver segnalato al Comitato Regionale ed inserito nel foglio censimento 2009/2010 della società, il nominativo del tecnico responsabile, il tutto in violazione al precetto di cui all'art. 40, comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;

la società ASD Cerreto Laziale, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione dell' 8 aprile 2010, accoglieva la domanda di proscioglimento dei deferiti, motivando che allo stato non era stata raggiunta la prova e nemmeno un tranquillizzante corredo indiziario dei fatti posti a sostegno del deferimento.

Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale lamenta l'omissione di motivazione da parte della CDT, in ordine alla responsabilità ex art. 40, comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti attribuibile al sig Tarquini Edmondo, per aver lo stesso omesso nel censimento della ASD Cerreto Laziale, il nominativo del tecnico, così come richiesto dalla normativa. Lamentava inoltre, che la CDT non aveva motivato anche sul punto specifico, indicato nel deferimento che recitava: “ per avere il Migani, nel corso della stagione 2009/2010, di fatto, svolto l'attività di allenatore a favore della Cerreto Laziale e, comunque..... per essere stato indicato nella distinta gara del 20/09/2009 quale massaggiatore della Cerreto Laziale, il tutto in assenza delle prescritte e dovute abilitazioni richieste dal settore tecnico di competenza e quale titolare di una tessera impersonale che non gli forniva titolo per quanto sopra”. Pertanto per i motivi su esposti allo stato chiede , la revoca della pronuncia di proscioglimento, e di conseguenza che venga applicata la misura dell'inibizione per mesi 3(tre) al sig. Ivan Migani, e per mesi 4(quattro) al sig. Edmondo Tarquini, nonché l'ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la società Cerreto Laziale.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con le sanzioni già chieste nel giudizio celebrato innanzi alla CDT, sono altresì presenti il Presidente della Società Cerreto Laziale ed il sig. Ivan Migani, i quali chiedono la conferma della decisione assunta dalla CD Territoriale Lazio.

Il ricorso è fondato.

In effetti, alla luce della documentazione esaminata, appaiono evidenti le violazioni poste in essere dai soggetti deferiti, che tra l'altro sono tutte provate per tabulas (cfr distinta gara del 20/09/2009 massaggiatore sig. Migani I.) , e confortate anche dal tesserato della Cerreto Laziale, sig. Francesco Piras, che escusso dal collaboratore della Procura Federale, in qualità di calciatore della predetta società, ha affermato che: "il sig. Migani Ivan anche se in qualità di massaggiatore svolgeva l'attività di allenatore in seconda, dando il suo contributo di tecnico al sig. Galante Luciano" e "durante gli allenamenti posso dire che erano presenti sia il Migani che il Galante e che entrambi svolgevano funzioni di allenatore". E' oltremodo provata anche la responsabilità del Presidente sig. Edmondo Tarquini, che ha omesso nel censimento della sua società per la stagione 2009/2010, di indicare il nominativo del tecnico, così come previsto dalla normativa vigente. Per le violazioni poste in essere dai predetti tesserati, ne consegue la dichiarazione di responsabilità diretta e oggettiva della ASD Cerreto Laziale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, ed infligge: la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Ivan Migani, l'inibizione per mesi 4 (quattro) al sig. Edmondo Tarquini e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. ASD Cerreto Laziale.

**(220) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD REAL CAMPOS AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. GASPARE SCALA (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 72 del 18.2.2010).**

Con atto del 27 ottobre 2009, la Procura federale deferiva innanzi alla CDT presso il Comitato Regionale Campania, il sig. Gaspare Scala in qualità di presidente della società ASD Real Campos, e la società ASD Real Campos; per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso che la proposizione del reclamo in ordine alla regolarità della gara Real Campos-Intrepida, dell'8/11/2008 risultasse avvenuta in data antecedente a quella effettiva; e la società ASD Real Campos a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

La Commissione Disciplinare Territoriale Campania, con il comunicato n° 72 del 18 febbraio 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al presidente Gaspare Scala mesi 12 (dodici) di inibizione, ed alla società ASD Real Campos l'ammenda di € 2000,00 (duemila).

Avverso la sentenza hanno proposto reclamo, congiuntamente, il sig. Gaspare Scala, Presidente della ASD Real Campos e la società sportiva medesima.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado.

Sono altresì comparsi i difensori delle parti deferite che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi riportati nell'atto d'impugnazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte dal sig. Scala e dalla Real Campos possono trovare accoglimento in questa sede.

Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter pacificamente aderire all'orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Campania, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, condividendone ampiamente le argomentazioni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l'addebito della tassa non versata.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 13 maggio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete